



PADOVA

# Regolamento collegio docenti

Padova, 24 settembre 2019

# *Perché il regolamento*

Condividere consapevolmente le regole

# Solo la punta dell'iceberg

## Regolamento Collegio docenti

**Circolari e note**  
**MPI / MURST / MIUR**

**DPR / DM / DI /**  
**CODICE CIVILE**  
**Contratti nazionali**  
**CCNL 2006/07**  
**CCNL 2016/2018**

**Sentenze TAR**  
**Consiglio di Stato**  
**Corte dei Conti**  
**Tribunali ord. Sez. Lavoro**  
**Corte di Cassazione**

**Legge 107/2015**  
**DLgs. 297/94**  
**Testo Unico**

Padova, 24 settembre 2019

# Art. 1 Convocazione delle sedute

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, il luogo, l'ora d'inizio e di fine seduta. Nel caso non si riuscisse a esaurire i punti all'ordine del giorno l'aggiornamento della seduta può avvenire per una sola volta.
7. Dalla data dell'avviso di comunicazione saranno disponibili all'albo web gli allegati, eventuali note esplicative dei singoli punti e/o eventuali presentazione di proposte da adottare.

# Art. 5 Discussione dell'ordine del giorno

1. Nell'Ordine del giorno, sono indicati tutti gli argomenti che devono essere oggetto di deliberazione. L'ordine del giorno deve essere chiaro “senza l'uso di terminologie ambigue o improprie e di formule evasivamente generiche, è illegittima la deliberazione [...] su un argomento indicato in maniera inesatta o fuorviante” (Decisione 1058/81 TAR Lombardia-Mi).
2. Il Presidente ha il compito di porre in discussione tutti e solo gli argomenti all'ordine del giorno, nell'ordine in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
3. Non è consentito deliberare su ciò che non sia inserito nell'ordine del giorno, a meno che siano presenti tutti i membri aventi diritto e decidano – affermativamente – all'unanimità (Cons. di Stato, sez. V n. 679/ 70; TAR Lombardia n. 321/85).

# Art. 6 Mozione d'ordine

1. Prima che abbia inizio la discussione di un argomento all' OdG, ogni membro del Collegio può presentare una mozione d'ordine che può essere di uno dei tre tipi seguenti:
  - a. pregiudiziale, mirante ad ottenere che di quell'argomento non si discuta;
  - b. sospensiva, finalizzata a rinviare la discussione dell'argomento; la questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.
  - c. modificativa della sequenza dei punti all' OdG non ancora discussi.

# Art. 7 Svolgimento e durata degli interventi

5. Il Presidente può replicare agli oratori solo quando sia posto in discussione il suo operato o quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento, fatto salvo il suo diritto normale d'intervento sui punti all'O.d.G.

Il collegio docenti è sovrano e non vi è sovraordinazione gerarchica del dirigente che ne è solamente il Presidente (D. Lgs. 297/1994, art. 7 comma 1 e segg.); il Presidente non può assolutamente in sede di collegio emanare *ordini gerarchici* di nessun genere infatti, se così fosse, potrebbe chiedere ad un membro del collegio *particolarmente antipatico* di attendere ad altre occupazioni in luogo di un intervento al collegio, di una votazione o addirittura di non accettare e discutere l'esito di una votazione (Consiglio di Stato sez. II n. 11114/1980).

## Art. 8 Dichiarazione di voto

1. Il Presidente legge le proposte di delibera presentate in forma definitiva inserite nella bozza del verbale e senza ulteriori modifiche le pone in votazione.

## Art. 9 Modalità di votazione

6. Si ricorre allo scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna, per deliberare riguardanti le persone (art. 37 T.U.)

# Art. 10 Verbalizzazione riunioni

4. La redazione del verbale avrà carattere sintetico. Saranno riportate le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi non sarà riportato tranne il caso in cui l'intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifiche frasi.
6. Nel verbale si riportano le eventuali dichiarazioni di voto per le quali ciò sia stato richiesto. In tal caso il dichiarante ha la facoltà di produrre il testo della sua dichiarazione oppure di dettarlo direttamente al segretario (autoverbalizzazione).

## Art. 9 Modalità di votazione

1. Il Collegio dei docenti vota in forma palese e a scrutinio segreto quando ricorrono le condizioni riportate nell'art. 9 comma 3. Presupposti della validità delle votazioni sono i due elementi così definiti:
  - a) quorum "costitutivo" formato dalla maggioranza dei votanti presenti alla seduta (50% + 1)
  - b) quorum "deliberativo" formato maggioranza assoluta (voti a favore superiori a i voti contrari).
  - c) non si calcolano gli astenuti (Nota Ministero P.I., Ufficio Decreti Delegati, n. 771/80, al Provveditore di Vicenza).
2. Il Ds partecipa con diritto di voto a tutte le deliberazioni del collegio escluse quelle nelle quali il Cd procede all'elezione dei propri rappresentanti nel comitato di valutazione; in caso di parità, prevale il voto del presidente (art. 37 Tu).
3. Si ricorre allo scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna, per deliberare riguardanti le persone.
4. Per l'elezione dei membri del comitato di valutazione (L. 107/2015 art. 1 comma 129, «[...] l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: «Art. 11 (Comitato per la valutazione dei docenti). – 1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;»»). si ricorre allo scrutinio segreto con una scheda che esprima due preferenze.
5. Si ricorre allo scrutinio palese quando deve essere esplicita la volontà deliberativa e chiara la motivazione che comporti responsabilità amministrativa: es. attribuzione incarico dietro compenso, incarichi Fis etc. (Consiglio di Stato, sez. 2, sentenza n.29 del 24 gennaio 2001; Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, del 15 luglio 2011, n.15618; art.3 della Legge n. 241 del 1990 obbligo di motivazione).

Buon lavoro!